



Comune di Russi
(Provincia di Ravenna)



Prot. n. 15367
Russi, li 11 ottobre 2023

BANDO DI CONCORSO GENERALE 2023 PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI RUSSI (RA) NEL PERIODO DI EFFICACIA DELLA GRADUATORIA.

(Legge Regionale 8 Agosto 2001 n. 24 e ss.mm.ii.)
Determinazione n. 426 del 04/10/2023

Ai sensi e per gli effetti della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 27/09/2011 con la quale veniva approvato il "Regolamento per l'assegnazione di alloggi di e.r.p. ai sensi della L.R. 08/08/2001 n. 24 - Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo -, viene indetto un concorso pubblico per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria nel Comune sopraindicato, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Comunale per la gestione degli alloggi E.R.P. e per i programmi di mobilità da definirsi ai sensi della L.R. 24/01 e ss.mm.ii.

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione dovranno far domanda su apposito modulo online a compilazione guidata predisposto dall'Ufficio Casa del Comune di Russi e disponibile sul sito di ACER Ravenna: www.acerravenna.it

Il termine per la presentazione delle domande decorre dal 23/10/2023 e scade il giorno 15/12/2023 secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso. Per i cittadini italiani residenti all'estero il termine di scadenza è fissato al 14/01/2024.

Le domande presentate nell'ambito di bandi precedenti, non avranno più alcuna validità ai fini dell'inserimento nella graduatoria definitiva relativa al presente Bando di Concorso.

Ogni informazione al riguardo potrà essere richiesta all'Ufficio Casa del Comune di Russi, Via Cavour 21 48026 Russi (RA), Tel. 3401815577, aperto al pubblico il martedì dalle 15.00 alle 18.00.

Con la firma apposta in calce al modulo-domanda il concorrente, consapevole delle pene previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, rilascia una dichiarazione in cui attesta la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando e delle condizioni indicate nella domanda medesima, **impegnandosi a produrre, a richiesta dell'ufficio competente** e ove necessario, idonea documentazione o dichiarazione per quanto riguarda il possesso dei requisiti e delle condizioni, come previsto nel presente bando di concorso.

In particolare, per quanto concerne il possesso dei requisiti per la partecipazione, il concorrente, utilizzando la specifica parte del modulo di domanda, **dovrà dichiarare nei modi e agli effetti di cui al D.P.R. 445/00 e successive integrazioni e modificazioni, che sussistono a suo favore i requisiti di cui al seguente punto 1 così come intesi nella deliberazione di Assemblea Legislazione di Emilia Romagna n. 154 del 06/06/2018 e dalla determinazione di G.R. n. 12898 del 07/07/2021.**

Analogamente **dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di cui alle lett. c), d), e) dello stesso punto 1, anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare avente diritto alla data di presentazione della domanda.**

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

A norma della Legge Regionale 8 Agosto 2001 n. 24 – art. 15 e ss.mm.ii., della deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 154 del 06/06/2018, possono partecipare al presente concorso i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. CITTADINANZA ITALIANA O ALTRA CONDIZIONE AD ESSA EQUIPARATA, PREVISTA DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

Può chiedere l'assegnazione il richiedente che sia:

- a.1) cittadino italiano;
- a.2) cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- a.3) familiare, di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19, del D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
- a.4) titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2, del D.lgs. 19 novembre del 2007, n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- a.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- a.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

B) RESIDENZA O ATTIVITA` LAVORATIVA

Può chiedere l'assegnazione il richiedente che:

- b.1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale continuativa da almeno 3 anni;
- b.2) abbia la residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune presso il quale si presenta la domanda o nel Comune o in uno dei Comuni cui si riferisce il bando di concorso.

Il soggetto iscritto all'AIRE può fare domanda presso il Comune in cui è iscritto, purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi.

Il richiedente iscritto all'AIRE, entro il termine stabilito dal regolamento comunale e comunque non oltre 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio, è tenuto ad occupare l'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione prevista all'art. 25, comma 7, L.R. n. 24 del 2001.

c) LIMITI ALLA TITOLARITA' DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI

- c.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto sul medesimo alloggio ovunque ubicato e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Non preclude l'assegnazione di alloggio di ERP:

- la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di

proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

d) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI

- d.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge n. 513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.
- d.2) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

In entrambe le ipotesi d.1) e d.2) il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta remissione in pristino del medesimo alloggio.

E) REDDITO PER L'ACCESSO

Il limite di reddito per l'accesso è calcolato, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 07 luglio 2021, n. 12898, in base al valore I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), nonché alla consistenza del patrimonio mobiliare, così come risultanti dalla attestazione INPS di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità:

E.1) **Valore I.S.E.E.**

Non deve superare € 17.428,46

E.2) **Patrimonio mobiliare del nucleo.**

non deve essere superiore a € 35.560,00;

Per verificare il rispetto di tali valori si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

PRECISAZIONI

Per nucleo avente diritto si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purchè conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado.

Per nucleo avente diritto si intende anche quello formato da persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la **convivenza** abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata **almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione.**

Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento pre-adottivo, possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione e vengono considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga al Comune entro l'approvazione della graduatoria definitiva.

I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 30, in merito al requisito relativo reddito.

2. MODALITA` DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Sulla base delle condizioni soggettive, oggettive, economiche, sociali dichiarate dal concorrente nella domanda, vengono attribuiti i seguenti punteggi, ai sensi del vigente Regolamento comunale per la gestione degli alloggi E.R.P.

PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Le condizioni debbono essere possedute alla data di pubblicazione del Bando di Concorso.

CO CONDIZIONI SOGGETTIVE MAX 30 punti

A1	NUCLEO FORMATO SOLO DA ULTRA SESSANTACINQUENNI Il punteggio si attribuisce se il nucleo è formato da sessantacinquenni anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico. In caso di coniugi è sufficiente che uno dei due abbia almeno 65 anni purchè l'altro abbia superato i 60 anni. Il punteggio si attribuisce a condizione che sussista almeno una delle condizioni oggettive, sociali o economiche.	10
A3	PRESENZA NEL NUCLEO DI ULTRASETTANTENNE E' attribuibile a tutti i nuclei che abbiano un ultra70enne in famiglia.	6
PRESENZA DI HANDICAP		
A4	invalidità totale o non autosufficienza	10
A5	minore con handicap	8
A6	invalidità superiore ai 2/3 ed inferiore a 100% o titolari di riconoscimenti ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104	6
A8	ADULTO SOLO CON MINORE/I A CARICO CONVIVENTE	15
A8_a	ADULTO SOLO CON FIGLIO MAGGIORENNE A CARICO CONVIVENTE Il punteggio è attribuibile a condizione che il nucleo richiedente non coabiti con altri. Non cumulabile con la condizione A8	8
A9	SITUAZIONE DI FAMIGLIA per ogni figlio minorenni a carico o maggiorenne se portatore di handicap	4
A10	GIOVANE COPPIA Si considera giovane coppia quella in cui la somma dell'età dei due coniugi non superi i 70 anni e l'età di uno di essi non superi i 40 anni, sposata da meno di 3 anni o convivente more uxorio da almeno 2 anni e da non più di 5 anni. Il punteggio si attribuisce se sussiste almeno una delle condizioni oggettive, sociali o economiche.	10
A10_a	NUCLEI FAMILIARI DI NUOVA FORMAZIONE Entrambi i richiedenti non devono aver compiuto il 35° anno di età, alla data di pubblicazione del bando, sposata da meno di 3 anni o convivente more uxorio da almeno 2 anni e da non più di 5 anni.	5
A11	EMIGRANTI	5

Emigranti iscritti AIRE in un comune dell'Emilia Romagna rientrati da meno di 1 anno se in stato di disagio abitativo. Il punteggio si attribuisce se sussiste almeno una delle condizioni oggettive, sociali o economiche.

A12	Richiedente che risulti risiedere o prestare la propria attività lavorativa principale, nel territorio del Comune ove intende chiedere l'assegnazione dell'alloggio, da un periodo di tempo non inferiore ad anni 5 (cinque) alla data di pubblicazione del bando, senza soluzione di continuità.	5
-----	---	---

Sono attribuibili i punteggi per le condizioni A1 e A8, subordinatamente a non coabitazione con altri. I punteggi delle condizioni soggettive A4, A5, A6, (handicap), non sono cumulabili fra loro.

CONDIZIONI SOCIALI

max 15 punti

B1	NUCLEO SOSTENUTO DAI SERVIZI SOCIALI PER PROGETTI DI INTERVENTO E RECUPERO Attestato con relazione del Dirigente dei servizi sociali.	15
B2	SINGLE IN STATO DI GRAVE DISAGIO SOGGETTIVO, (non cumulabile con la condizione B1) Stato attestato con relazione del Dirigente servizi sociali.	10

CONDIZIONI OGGETTIVE

max 35 punti

C1	SFRATTO oppure SEPARAZIONE oppure ORDINANZA DI SGOMBERO Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero o di provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento deve essere esecutivo entro 12 mesi. Il punteggio non è cumulabile con quello previsto da altre condizioni oggettive.	35
C2	RICHIEDENTI NELLA SITUAZIONE DI CUI SOPRA, MA CON SFRATTO OLTRE I 12 MESI O ALLOGGIO DI SERVIZIO.	20

Le condizioni C1 e C2 non possono essere riconosciute qualora lo sfratto sia stato intimato per morosità ad eccezione dei nuclei sostenuti dai Servizi sociali. Tale particolare situazione dovrà essere attestata con relazione del Dirigente dei Servizi sociali

Il punteggio non è cumulabile con quello previsto da altre condizioni oggettive

C3	SISTEMAZIONE PRECARIA IN ALLOGGIO PROCURATO DAL COMUNE, O ALTRI ORGANISMI PUBBLICI PREPOSTI ALL'ASSISTENZA.	35
----	---	----

Non cumulabili con le altre condizioni oggettive.

La condizione C3 deve essere esistente da almeno due anni alla data della domanda, tranne che la causa sia dovuta a provvedimento di sfratto, rilascio o sgombero;

In tutti i casi è necessario che tale sistemazione derivi da accordi intercorsi coi Servizi Sociali del Comune nell'ambito di un progetto assistenziale nei confronti della famiglia interessata.

C4	ALLOGGIO ANTIGIENICO documentate da autorità competente - non cumulabile con le condizioni C1, C2, C3.	10
----	---	----

C5	SISTEMAZIONE ABITATIVA IMPROPRIA (intendendo per alloggio improprio la sistemazione in spazi che per struttura, impianti, funzionalità, possano essere adibiti, pure impropriamente, ad abitazione).	35
----	--	----

C6	ALLOGGIO INIDONEO PER HANDICAP TOTALE O PARZIALE Invalidità certificata dalla commissione medica AUSL o certificazione L. 104/92; per l'alloggio certificazione di inidoneità rilasciata da parte dei competenti uffici comunali.	20
----	--	----

C7	ABITAZIONE IN ALLOGGIO SOVRAFFOLLATO:			
	mq alloggio	Punti 2	Punti 6	Punti 10
	fino a 28 mq	2 persone	3	4 e oltre
	da 28 a 38 mq	3 persone	4	5 e oltre
	da 38 a 42 mq	4 persone	5	6 e oltre
	da 42 a 56 mq	5 persone	6	7 e oltre
	da 56 a 66 mq	6 persone	7	8 e oltre

Per superficie dell'alloggio è da intendersi quella calpestabile relativa alla sola parte abitativa.

I punteggi delle condizioni C1, C2, C3, C4, C5 non sono cumulabili fra loro.

Le condizioni C4, C5, C6, C7, devono essere presenti da almeno 2 anni alla data pubblicazione del bando.

CONDIZIONI ECONOMICHE **max 20 punti**

D1	REDDITO ISEE da attribuire se è inferiore alla metà del valore ISEE dell'accesso prevista dalla Delibera Consiglio Regionale n.327/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.	10
----	--	----

D2	INCIDENZA CANONE SUL REDDITO
----	------------------------------

FASCIA	VALORE ISE	VALORE ISEE	INCIDENZA CANONE REDDITO	
A	Fino a €. 12.110,72		non inferiore al 14%	10
B	Da €. 12.110,73 a 35.560	€ 17.428,46	non inferiore al 24%	5

I punteggi relativi alle condizioni sociali ed alle condizioni oggettive, verranno riconosciuti solo qualora il nucleo richiedente sia residente o presti la propria attività lavorativa principale nel Comune ove è stata inoltrata la domanda da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando.

Al punteggio complessivo conseguito in presenza delle condizioni su riportate, sarà applicato un coefficiente di rivalutazione così definito:

TIPOLOGIA FAMIGLIA	DESCRIZIONE	PARAMETRO
A	GIOVANE COPPIA	1,2
B	ANZIANI > 65 ANNI	1,5
C	FAMIGLIE CON MINORI	1,3
D	FAMIGLIE SENZA MINORI	1,1
E	SINGLE CON ETA' < 65 ANNI	1,0

3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

L'istanza contiene una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000) con la quale il richiedente dichiara, sotto la propria personale responsabilità la presenza delle condizioni di cui ai punti contrassegnati nella domanda.

Poiché ai sensi del citato DPR 445/00 **i certificati medici e sanitari** non possono essere sostituiti da altro documento, nell'eventualità in cui il concorrente abbia dichiarato la sussistenza delle condizioni di invalidità di cui ai punti A4, A5 e A6 dovrà allegare obbligatoriamente il certificato dell'Azienda USL o idoneo certificato ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, attestante le condizioni di invalidità **pena il mancato riconoscimento del punteggio.**

Risultano documenti obbligatori per i cittadini extracomunitari da prodursi in allegato alla domanda, **pena la condizione di inammissibilità:**

- o documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lettere a3, a4, a5 ed a6 del precedente punto 1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.

Per quanto qui non previsto o specificato si richiamano tutti i contenuti dello schema di domanda.

4. FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 7 del citato regolamento comunale, il competente ufficio, sulla base delle situazioni dichiarate, documentate dall'interessato o accertate d'ufficio, provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda e sulla base di essi procede alla formazione della graduatoria provvisoria.

Qualora nell'esercizio di tale attività istruttoria il Comune riscontri la sussistenza di false e mendaci dichiarazioni, provvede a segnalare ciò all'Autorità Giudiziaria in esecuzione della vigente normativa in materia di autocertificazione e la domanda viene esclusa dalla graduatoria.

Nella stessa graduatoria provvisoria, in calce alla medesima, saranno indicate le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

La graduatoria provvisoria, come sopra formata, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Ai lavoratori emigrati all'estero, e' data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

5. PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI RIESAME DELLA DOMANDA.

Ai sensi dell'art. 7 – comma 7 – del Regolamento per l'assegnazione degli alloggi e.r.p. approvato con la su citata deliberazione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio e dalla data di ricevimento della Raccomandata AR per i cittadini emigrati all'estero, gli interessati possono presentare richiesta di riesame della domanda.

6. ESAME DELLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSULTIVA

Scaduto il termine previsto per la raccolta delle domande di riesame, il Comune trasmette alla Commissione la graduatoria provvisoria unitamente alle domande relative alle richieste di riesame presentate in tempo utile, nonché le domande per le quali è stata richiesta la verifica d'ufficio, corredate dalla relativa documentazione, ed approva con propria determinazione la graduatoria definitiva sentito il parere espresso dalla commissione stessa.

7. RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE E ACCERTAMENTI

E' facoltà del Comune e della Commissione, tramite gli uffici competenti, sia in sede di istruttoria delle domande che di formazione delle graduatorie, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità indicati, ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, non acquisibile d'ufficio ai sensi del DPR 445/00, atto a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata dal concorrente.

E', altresì, facoltà del Comune disporre d'ufficio tutti gli accertamenti presso gli uffici competenti, atti ad accertare la reale situazione del concorrente con particolare riguardo al possesso dei requisiti per l'accesso.

8. REDAZIONE, PUBBLICAZIONE ED EFFICACIA DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA

Il Comune, esaminate le domande, le documentazioni e le eventuali richieste di riesame delle domande stesse secondo quanto indicato al precedente punto 6, redige la graduatoria definitiva previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio da parte della preposta Commissione.

La graduatoria è pubblicata nell'Albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, e costituisce provvedimento definitivo.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita tramite nuovo bando generale o integrativo, salvo comunque l'obbligo di permanenza anche all'atto dell'assegnazione dei requisiti che hanno determinato il punteggio.

9. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi sono assegnati dal Comune secondo l'ordine stabilito nella graduatoria di cui al punto 8) del presente bando.

Il Comune verifica per i concorrenti in posizione utile la permanenza dei requisiti per l'assegnazione e le condizioni dichiarate nella domanda o il mutamento delle stesse ai sensi dell'art. 15 del Regolamento comunale.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata ai sensi dell'art.16 del regolamento comunale.

Il canone di locazione degli alloggi è determinato ai sensi della vigente normativa regionale.

10. RISERVATEZZA DEI DATI CONTENUTI NELLA DOMANDA

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30/06/2003 n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", il richiedente dichiara di essere informato:

a) che i dati personali forniti verranno trattati da parte dell'Ufficio Casa del Comune di Russi, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente

dichiarazione viene resa, secondo la normativa vigente in materia e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

- b) che tali dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti qualora ciò fosse necessario per la soluzione del problema posto;
 - c) che il titolare della banca di dati è il **Comune di Russi** con sede legale in P.zza Farini 1 - Russi (RA).
 - d) che potrà esercitare in ogni momento i diritti circa il trattamento dei dati personali che lo riguardano, stabiliti dall'art. 7 del "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- pertanto, con la firma in calce alla domanda, il richiedente e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare esprimono il loro consenso al trattamento dei dati personali.

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della L. 7 agosto 1990 n. 241, relativamente a quanto concerne gli aspetti istruttori e procedurali del presente bando, è l'Ufficio Casa del Comune di Russi, nella persona della Dott.ssa Bagnari Silvia.

Il presente bando è consultabile sul sito Internet del Comune di Russi: www.comune.russi.ra.it, nonché sul sito dell'ACER Ravenna: www.acerravenna.it.

LA RESPONSABILE
AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA
(Sonia Stampa)